



FEDERCHIMICA
ASSOGASLIQUIDI

Associazione nazionale imprese gas liquefatti

Roma, 21 dicembre 2018
Prot. n° 155/2018

Spett.le
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano
e-mail: infrastrutture@arera.it

OGGETTO: Documento di Consultazione ARERA del 20 novembre 2018, n. 590/2018/R/gas recante "Orientamenti per la regolazione dei depositi di stoccaggio di Gnl e dei servizi di small scale LNG forniti da infrastrutture regolate"

Assogasliquidi, associazione nazionale di Federchimica che rappresenta le aziende che sono titolari delle infrastrutture di approvvigionamento (depositi anche costieri) di GPL e di GNL e che distribuiscono i prodotti considerati in tutta la loro filiera, sottopone alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni sul documento di consultazione in oggetto.

Come a Voi noto, le aziende associate stanno ponendo in essere molti investimenti per garantire lo sviluppo del mercato del GNL in tutti i suoi diversi impieghi, in linea con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 257/2016 di incremento del mercato del prodotto.

I citati investimenti si stanno sviluppando sia in relazione alla crescita delle infrastrutture dea valle (impianti di distribuzione carburanti, usi industriali e reti isolate), ma anche – in maniera economicamente più considerevole – sul lato della crescita delle infrastrutture in termini di depositi che offrono servizi di Small Scale LNG di cui all'art. 10 del citato provvedimento.

A tal riguardo, Assogasliquidi ritiene che – trattandosi di un mercato dalle importanti potenzialità e che richiede ingenti investimenti infrastrutturali – lo sviluppo del quadro regolatorio debba essere tarato sulle specificità del comparto con l'obiettivo di definire regole semplici, chiare ed omogenee che indirizzino le imprese a porre in essere i loro investimenti in un'ottica di certezza e di remunerazione coerente delle risorse destinate allo sviluppo del settore.

00186 Roma, L.go Arenula 34
Tel. +39 06 54273.213 • 06 54273.215
Fax +39 06 54273.240
E-mail: assogasliquidi@federchimica.it
<http://www.assogasliquidi.it>

Codice Fiscale: 80036210153



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

In tale senso, il documento di consultazione – ad avviso di Assogasliquidi - rappresenta un punto di partenza sicuramente da apprezzare per gli sforzi volti a caratterizzare le diverse realtà che devono contribuire a creare l'infrastruttura di approvvigionamento sul nostro territorio, vero tassello fondamentale per garantire la crescita del mercato della distribuzione del GNL in tutti i suoi diversi impieghi.

In particolare, seppur non chiaramente espresso nel documento, riteniamo che qualora l'infrastruttura di approvvigionamento si configuri come deposito che svolge solo servizio di Small Scale LNG ai sensi di quanto previsto nell'art. 10 del D. Lgs. 257/16 sia da considerarsi quale attività libera non soggetta a regolazione, né a quanto indicato nel documento di consultazione nel punto 12.20 del DCO 590/2018/R/gas.

In linea con quanto sopra indicato, siamo però del parere che le indicazioni contenute nel documento di consultazione in argomento debbano essere esaminate in maniera più dettagliata anche alla luce delle indicazioni che l'Autorità vorrà rendere disponibili in relazione alla definizione dell'assetto regolatorio previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 257/2016 in materia di reti isolate di GNL, con riferimento ai profili tariffari relativi alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete.

A tal riguardo, Assogasliquidi ribadisce l'assoluta importanza che il quadro regolatorio tariffario, così come le regole di separazione contabile (ai sensi delle specifiche previsioni contenute rispettivamente negli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 257/16) garantiscano una coerente e congrua remunerazione degli investimenti e dei costi relativi alla complessa catena logistica di approvvigionamento e di trasporto di GNL, alla gestione del servizio c.d. di Small Scale LNG, fino ad arrivare al servizio reso all'utente finale.

Più nello specifico delle indicazioni contenute nel documento di consultazione, Assogasliquidi osserva quanto segue.

- **Definizione del perimetro**

Assogasliquidi condivide l'orientamento dell'Autorità in base al quale i depositi di GNL che hanno come finalità prevalente l'erogazione di servizi di *SSLNG* e sono connessi alla rete di trasporto esclusivamente per l'immissione in rete del *boil-off gas* che si produce nei serbatoi criogenici - così come i depositi di GNL connessi e funzionali all'immissione di gas nelle reti di distribuzione - non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/2016, e quindi non sono sottoposti a regolazione tariffaria (v. punto 8.3 del DCO 590/2018/R/Gas e relativo spunto di consultazione S2).

- **Separazione contabile**

Anche l'orientamento in materia di separazione contabile appare condivisibile, con particolare riferimento a quanto riportato nel punto 9.6 laddove si indica la necessità di *“attribuire a tali servizi (SSLNG) i soli costi incrementali derivanti dalla realizzazione degli adeguamenti impiantistici del terminale e gli eventuali costi di esercizio addizionali”* (vd. spunto di consultazione S3).

- **Regolazione dell'accesso**

Per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture, nel documento di consultazione in argomento si individuano due distinte modalità a seconda che si tratti di capacità dedicata a servizi SSLNG ovvero di servizi di SSLNG che impegnano parte della capacità di rigassificazione.

A tal riguardo, si desidera sottolineare come – a nostro avviso – i servizi di SSLNG, anche se offerti da infrastrutture che svolgono attività di rigassificazione, debbano essere considerate attività liberamente svolte sul mercato e, pertanto, non soggette a regolazione.

Di conseguenza, nel caso in cui i servizi di SSLNG impegnino parte della capacità di rigassificazione non si comprende perché ai fini dell'accesso ai soli servizi SSLNG, i soggetti interessati debbano necessariamente disporre di capacità di rigassificazione: infatti, per l'utilizzo dei servizi SSLNG l'utente non necessita di disporre di capacità di rigassificazione e, pertanto, la previsioni di cui ai punti n° 11.6 e n° 11.7 del DCO (circa il fatto che il soggetto debba avere precedentemente partecipato alle procedure di conferimento definite dall'Autorità o, in alternativa, aver acquistato le capacità necessarie da altri utenti dell'infrastruttura) risultano a nostro avviso non coerenti con l'impiego che l'utente fa del solo servizio SSLNG e, peraltro, fortemente limitativo del novero dei potenziali utenti di servizi SSLNG offerti dai terminali di rigassificazione.

Inoltre, non si ritiene opportuno che gli utenti che fruiscono dei servizi SSLNG debbano riconoscere le medesime tariffe applicate agli utenti che si avvalgono del servizio di rigassificazione (tariffa, o prezzo risultante dalla procedura concorsuale). Il servizio di rigassificazione e quello di SSLNG sono infatti differenti: il primo prevede l'approdo, la scarica dalla nave, lo stoccaggio del GNL e la successiva rigassificazione per l'immissione in rete rilevante per le finalità strategiche di sicurezza nazionale, mentre i servizi di SSLNG non comprendono queste ultime due "fasi".

Si condivide invece che, nel caso di utenti del servizio di rigassificazione che vogliono avvalersi anche di servizi SSLNG in aggiunta ai servizi di rigassificazione, i SSLNG erogati dai terminali di rigassificazione si configurino come servizi aggiuntivi al servizio regolato.

Nel caso sia prevista invece una capacità dedicata si condividono gli orientamenti dell'Autorità riportati nel punto 11.5 del documento di consultazione.

- **Allocazione costi delle infrastrutture condivise**

Con riferimento all'allocazione dei costi in caso di potenziamenti di terminali esistenti, si è del parere che l'ipotesi indicata nel documento di consultazione basata su logiche di separazione contabile consentirebbe di definire criteri di ripartizione adattabili nel corso del tempo alle eventuali esigenze di sviluppo dei servizi di SSLNG.

Da quanto sopra indicato emerge la complessità del quadro regolatorio in via di definizione in relazione alle previsioni e, pertanto, Assogasliquidi fornisce fin da ora la nostra piena disponibilità ad un incontro, per un confronto aperto sui diversi assetti che l'ARERA è chiamata a definire in materia di GNL, ai sensi di quanto indicato non solo negli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 257/2018, ma anche nel sopra citato art. 14, al fine di garantire uno sviluppo armonico e complessivo del settore considerato.

Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione che vorrete porre a quanto sopra, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
Rita Caroselli